



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 febbraio 2014 (10.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0214 (COD)**

**17612/13
ADD 1**

**SOC 1032
PENS 5
ECOFIN 1139
CODEC 2912**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari
= Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

Il 20 ottobre 2005, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementari.

A seguito dell'adozione del parere del Parlamento europeo¹ in prima lettura il 20 giugno 2007, la Commissione ha adottato una proposta modificata che è stata presentata il 15 ottobre 2007.² La Commissione, nella sua proposta modificata, ha incorporato numerosi emendamenti del Parlamento ed ha altresì tenuto conto delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio. La proposta modificata era incentrata sull'acquisizione e la salvaguardia di diritti, accantonando la questione della trasferibilità.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 20 aprile 2006.³

Il Consiglio ha convenuto un orientamento generale il 20 giugno 2013.⁴

In seguito a negoziati informali, il 26 novembre 2013 i colegislatori hanno convenuto un accordo provvisorio con l'obiettivo di giungere a un accordo rapido in seconda lettura.

Il 16 dicembre 2013 il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico sulla propria posizione in prima lettura.⁵

II. OBIETTIVO

Il progetto di direttiva si prefigge di agevolare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti a pensione complementari degli iscritti.

¹ 10933/07.
² 13857/1/07 REV 1.
³ SOC/217.
⁴ 11459/13.
⁵ 17221/13 ADD 1.

III. ANALISI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Contesto procedurale

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta modificata della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio rispecchia il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

B. Sintesi delle principali questioni

1. Base giuridica

La base giuridica prescelta nel testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura, è l'articolo 46 del TFUE.

2. Ambito di applicazione e definizione di "lavoratore in uscita" (articolo 2, articolo 3, lettera g) e considerando 6)

Il testo di compromesso prevede che la direttiva si applichi ai lavoratori in uscita che si spostano tra Stati membri. Essa non si applica ai lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro. Tuttavia, il considerando 6 rileva che gli Stati membri possono nondimeno valutare la possibilità di esercitare le loro competenze nazionali al fine di estendere le norme applicabili ai sensi della direttiva agli iscritti che cambiano lavoro all'interno di un solo Stato membro.

Inoltre, il testo di compromesso specifica che la direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi alla sua attuazione. Essa non si applica ai regimi pensionistici disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e neppure ai regimi che non accettano più nuovi iscritti attivi o ai regimi soggetti a misure come le procedure di liquidazione. Essa non si applica nemmeno ai fondi di garanzia in caso di insolvenza, ai fondi di compensazione e ai fondi di riserva nazionali o ai pagamenti una tantum non connessi all'ottenimento di una pensione. Anche le prestazioni di invalidità sono escluse dall'ambito di applicazione. Talune disposizioni riguardanti la salvaguardia dei diritti a pensione acquisiti e in sospeso (articolo 5) e le informazioni (articolo 6) si applicano alle prestazioni ai superstiti, che sono altrimenti escluse.

3. Tutela dei diritti a pensione (articoli 4 e 5 e considerando 23)

Nel testo di compromesso che si rispecchia nella posizione in prima lettura, le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti a pensione risultano rafforzate in modo che, se è applicato un periodo di acquisizione e/o un periodo di attesa, il periodo totale combinato non superi i tre anni. L'età minima per l'acquisizione non è superiore a 21 anni .

Per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti acquisiti, il testo di compromesso prevede misure nazionali per garantire che i diritti a pensione acquisiti dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime in cui gli stessi sono stati acquisiti. Tuttavia, i regimi possono anche scegliere di versare al lavoratore, con il consenso informato di quest'ultimo, un capitale contenuto entro un determinato limite stabilito a livello nazionale, compresi gli oneri applicabili. Come chiarito nel considerando 23, lo scopo è evitare spese amministrative eccessive risultanti dalla gestione di un gran numero di diritti in sospeso di modesto valore; d'altra parte, gli Stati membri, allorquando fissano i limiti per il versamento di capitali, dovrebbero tenere conto dell'adeguatezza del futuro reddito pensionistico dei lavoratori.

Il testo di compromesso dispone che i diritti a pensione in sospeso dei lavoratori in uscita e dei loro superstiti o il valore corrispondente siano in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche attualmente versate, o siano adeguati utilizzando altri mezzi ritenuti equi.

4. Informazione (articolo 6)

Il testo di compromesso migliora anche i diritti all'informazione degli iscritti attivi nonché dei beneficiari differiti e dei superstiti. Gli Stati membri assicurano che gli iscritti attivi possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici. Qualora il regime consenta un accesso anticipato ai diritti a pensione acquisiti tramite il pagamento di un capitale, le informazioni includono altresì una dichiarazione scritta secondo la quale l'iscritto dovrebbe valutare la possibilità di un parere riguardo all'investimento di tale capitale per la pensione di anzianità.

Anche i beneficiari differiti otterranno, su richiesta, informazioni sul valore dei diritti in sospenso e sulle condizioni che ne riguardano il trattamento. A norma della direttiva, i beneficiari superstiti hanno pure diritto ad essere informati circa il pagamento delle prestazioni ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari.

5. Recepimento (articolo 8)

Il testo di compromesso prevede per il recepimento un periodo di quattro anni dalla data di adozione.

6. Relazione (articolo 9)

Nel testo di compromesso è compreso il seguente calendario di presentazione delle relazioni: gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa l'applicazione della direttiva entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Un anno dopo la Commissione deve a sua volta riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione della direttiva.

IV CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera del presidente della commissione del Parlamento europeo per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (lettera in data 9 dicembre 2013). In tale lettera il presidente comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
